C O M U N E D I R O V I G O



SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

A FAVORE DEL COMUNE DI ROVIGO

PER IL PERIODO 01/10/2025-30/09/2029

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(capitolato speciale descrittivo prestazionale)

Indice generale
pag.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO....3
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO....4
ART. 3 - RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI....5
ART. 4 - COMPENSO DEL BROKER....5
ART. 5 - OBBLIGHI E DIVIETI DEL BROKER....6
ART. 6 - OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ENTE....7
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TITOLARE AUTONOMO....8
ART. 8 - CONFLITTO DI INTERESSI....8
ART. 9 - RISERVATEZZA DEI DATI....8
ART. 10 - PERSONALE - OBBLIGHI DEL BROKER....9
ART. 11 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE9
ART. 12 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI....9
ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI....9
ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA'....9
ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA....10
ART. 16 - FONDO DI GARANZIA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE....10
ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO....10
ART. 18 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA....11
ART. 19 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA....11
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI. SUBAPPALTO....11
ART. 21 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....11
ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO....12
ART. 23 - ONERI E COSTI....12
ART. 24 - SCORRIMENTO GRADUATORIA....13
ART. 25 - RECESSO....13
ART. 26 - CONTROVERSIE....13
ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO....13

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio di brokeraggio assicurativo ha per oggetto l'assistenza e la consulenza relativa al programma assicurativo globale del Comune di Rovigo, nonché la collaborazione nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private) e nel Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018.

Il Broker affidatario svolgerà i servizi specialistici di seguito indicati, con mezzi propri e con propria organizzazione, assicurando la più ampia collaborazione e la necessaria puntualità e competenza professionale:

a) Analisi dei rischi e predisposizione del programma assicurativo (attività di risk assessment e risk management): individuazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi a cui è esposto l'Ente (rischi facenti capo sia all'Amministrazione Comunale che ai suoi dipendenti); prevenzione, controllo e gestione dei rischi; studio di strategie per il trasferimento dei rischi agli Assicuratori e per il contenimento dei costi assicurativi.

L'analisi dei rischi deve riguardare:

- la frequenza e la dimensione delle principali tipologie di eventi e l'incidenza degli eventi casuali o dimensionalmente rischiosi legati a cause di contesto (ad es. scelte dell'Ente, situazioni particolari, ecc.);
- l'analisi delle polizze assicurative in essere con l'individuazione di eventuali zone di scopertura, la valutazione delle condizioni di copertura esistenti e l'indicazione di condizioni necessarie per garantire l'Ente dai rischi evidenziati.

Il programma assicurativo deve contenere un'analisi dettagliata e motivata dei rischi da assicurare ed avere un adeguato orizzonte temporale, rispetto al quale dovranno essere individuati gli sviluppi anno per anno, i raffronti storici e le proposte migliorative.

Il programma assicurativo deve evidenziare eventuali necessità di ristrutturazione dei servizi assicurativi dell'Ente, sulla base delle sue effettive e molteplici esigenze ed in relazione all'andamento del mercato assicurativo e del quadro normativo, indicando interventi e strategie da attuare nel breve e medio termine per ottimizzare il rapporto tra costi (premi, franchigie, limitazioni di copertura, clausole vessatorie, ecc.) e benefici (chiarezza delle condizioni contrattuali, certezza dei risarcimenti, ecc.).

Per ciascun rischio, il programma assicurativo deve individuare la copertura assicurativa consigliata, evidenziando eventuali integrazioni/modifiche da apportare alle coperture in essere.

L'analisi dei rischi ed il programma assicurativo devono essere aggiornati almeno annualmente mediante la predisposizione di una relazione sintetica da consegnare all'Ente e comunque prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti assicurativi.

b) Consulenza nell'attività di collocamento delle coperture assicurative: collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l'Ente e, in particolare, previa verifica della situazione del mercato assicurativo, predisposizione dei documenti da utilizzare per l'espletamento delle procedure di affidamento ai sensi di legge (capitolati di polizza, individuazione di clausole, parametri tecnici ed economici, limitazioni, esclusioni, ecc.), anche per singole polizze, garantendo tutta l'assistenza necessaria, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Ente.

Elaborazione di report sull'andamento del programma assicurativo; acquisizione delle statistiche sinistri redatte dalle Compagnie di assicurazione in ottemperanza al disposto di polizza ed inoltro delle stesse all'Ente;

I documenti richiesti devono essere predisposti in tempo utile per consentire l'espletamento delle procedure di affidamento con congruo anticipo per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare ulteriori coperture assicurative determinate da nuove esigenze dell'Ente.

Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire immediatamente dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Ente.

c) Consulenza assicurativa: assistenza continuativa in ordine alle problematiche assicurative che emergano nello svolgimento delle attività istituzionali e non dell'Ente, con individuazione delle soluzioni ottimali in seguito a valutazione del rapporto costi/benefici rispetto alle coperture esistenti o possibili; soluzioni di particolari problematiche assicurative, con proposte alternative di emissione di appendici relative a contratti già esistenti e/o stipulazione di singole polizze "ad hoc"; eventuale assistenza agli uffici preposti, in caso di appalti di lavori, servizi, forniture o di stipula con soggetti sottoscrittori di convenzioni o contratti con l'Ente, al fine di definire la tipologia e le condizioni delle polizze assicurative e dei massimali previsti dai capitolati d'appalto/contratti.

d) Gestione del pacchetto assicurativo:

- collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione (scadenze, adempimenti, interpretazione clausole, consulenza anche in sede di contenzioso) e ciò sia per i contratti già in corso sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker affidatario, con eventuale predisposizione di relazioni, a richiesta dell'Ente, su argomenti specifici, dalle quali emergano lo stato dei rischi cui è esposto l'Ente e le soluzioni ottimali avanzate in termini di costi e benefici per aggiornare le coperture assicurative esistenti ovvero provvedere all'implementazione e sviluppo delle stesse;
- collaborazione nella gestione dei rapporti con le Compagnie di assicurazione al fine di una ottimale tutela degli interessi dell'Ente, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente;
- controllo sul calcolo di premi e regolazione premi da corrispondere alle Compagnie di assicurazione, interventi di intermediazione in caso di mancato rispetto e/o applicazione delle condizioni di polizze in essere da parte delle Compagnie contraenti.

e) Assistenza nella gestione dei sinistri, anche quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, ancorché riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di avvio del servizio di brokeraggio.

Gestione delle segnalazioni dei sinistri provenienti dall'Ente e trasmissione alle Compagnie detentrici del rischio per l'apertura del sinistro; consulenza tecnica nella gestione di alcuni sinistri, su espressa richiesta avanzata dall'ufficio comunale interessato, consistente nella verifica della copertura assicurativa, nell'individuazione delle polizze su cui aprire il sinistro, nelle iniziative da assumere nei confronti delle Compagnie assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi, alla quantificazione dei danni e di un equo risarcimento nell'interesse dell'Ente.

Attività di monitoraggio dell'iter dei sinistri ed interruzione dei termini di prescrizione nel caso la definizione del sinistro superi tale termine (ad es. nel caso dei sinistri per i quali è in corso un procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria).

f) Eventuali servizi accessori e/o aggiuntivi offerti in sede di gara: i servizi migliorativi offerti in sede di gara incrementeranno le prestazioni minime descritte nel presente Capitolato, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

L'elenco delle prestazioni sopraindicate non ha carattere esaustivo e non esime il Broker affidatario dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare le eventuali esigenze dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Il Broker affidatario dovrà farsi carico dell'acquisizione dei contratti assicurativi e relative appendici già in essere presso il precedente Broker unitamente a tutti i sinistri ancora pendenti.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dal 01/10/2025 al 30/09/2029, con possibilità di rinnovo del servizio per la durata massima di ulteriori due anni qualora l'Ente ne faccia richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza del servizio e fatta salva l'eventuale proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, per il tempo ragionevolmente necessario all'espletamento della procedura di scelta del nuovo affidatario e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

In tal caso il Broker uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

In ogni caso, il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

ART. 3 - RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

A garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio il Comune di Rovigo ha in essere le seguenti coperture assicurative:

RAMO POLIZZA	COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE	SCADENZA	PREMIO ANNUO LORDO	IMPOSTE	PREMIO ANNUO IMPONIBILE
RCT/O	Lloyd's Insurance Company SA	30/11/2028	€ 103.922,00	€ 18.914,22	€ 85.007,78
ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE CON FABBRICATI STORICI	ITAS Mutua	30/11/2028	€ 134.453,13	€ 20.956,10	€ 113.497,03
TUTELA LEGALE	ITAS Mutua	30/11/2028	€ 32.200,00	€ 5.643,30	€ 26.556,70
ALL RISKS OPERE D'ARTE	Names Europe srl	30/11/2028	€ 4.000,00	esente	€ 4.000,00
RC PATRIMONIALE	Lloyd's Insurance Company SA	30/11/2028	€ 7.151,90	1.301,68	€ 5.850,22
INFORTUNI	Unipol Assicurazioni spa	30/11/2028	€ 4.819,48	€ 117,55	€ 4.701,93
KASKO	AIG Europe SA	30/11/2028	€ 849,96	€ 101,10	€ 748,86
RCA LIBRO MATRICOLA	HDI Assicurazioni spa	30/11/2028	€ 12.890,00	€ 5.643,30	€ 7.246,70
TOTALE ANNUO PREMI AL NETTO DELLE IMPOSTE			€ **300.286,47**		**€ 247.609,22**

Per la polizza All Risks Patrimonio Mobiliare e Immobiliare con Fabbricati Storici e per la polizza Infortuni i premi annui indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi, mentre tutte le altre polizze non sono soggette a regolazione del premio.

Art. 4 - COMPENSO DEL BROKER

I compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker affidatario per le attività previste dal presente Capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Il servizio del broker sarà remunerato sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio.

La remunerazione del Broker è fissata per le polizze assicurative attualmente in essere, aventi scadenza il 30/11/2028, nella misura dell'1,5% per la polizza RCA e del 4,5% per le altre polizze e tali percentuali rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata dei contratti in essere.

In occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o in caso di recesso o risoluzione anticipata degli stessi, la remunerazione sarà determinata sulla base delle seguenti

percentuali massime di provvigione rispetto ai premi imponibili annui richiesti dalle Compagnie assicuratrici, che rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata del servizio del Broker:
- 5% per la polizza RCA;
- 10% per le altre polizze.

Il Broker non potrà chiedere alle Compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto alle provvigioni sopraindicate, rispettivamente per le commissioni applicate sui premi delle polizze diverse da quella RCA e sui premi della polizza RCA.

La percentuale della provvigione da corrispondere al Broker dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di affidamento dei servizi assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con l'Ente, adeguata clausola da inserire nella bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

L'importo presunto del servizio per il periodo 01/10/2025-30/09/2025 è quantificato in € 57.173,63, mentre l'importo totale dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo per un massimo di ulteriori anni due e dell'eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei, è pari a € 118.170,11, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il suddetto valore è stato stimato come segue:
- per le polizze assicurative dei contratti attualmente in essere, aventi scadenza il 30/11/2028, applicando ai premi assicurativi netti la provvigione del 4,5% per le polizze diverse da quella RCA (€ 240.362,52 totale premi annui netti) e dell'1,5% per la polizza RCA (€ 7.246,70 totale premio annuo netto).
- per il ricollocamento dell'intero pacchetto assicurativo nel quadriennio 30/11/2028-30/11/2032, la provvigione sino alla scadenza del 30/09/2029 viene calcolata applicando agli attuali premi assicurativi netti la provvigione massima del 10% per le polizze diverse da quella RCA e massima del 5% per la polizze RCA.

Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori massimi e potranno subire una diminuzione nel caso l'Ente si avvalga della facoltà di non sottoscrivere uno o più rami di polizza. In tal caso nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività previste all'art. 1 del presente capitolato, inerenti ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, i valori indicati sono stimati ai fini della determinazione della soglia di rilevanza comunitaria e del contributo ANAC.

ART. 5 - OBBLIGHI E DIVIETI DEL BROKER

Il Broker si impegna a:

a) eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta presentata in sede di gara, attenendosi scrupolosamente alle direttive ricevute;

b) dare riscontro, entro le tempistiche previste, alle richieste pervenute dagli uffici dell'Ente, fornendo tutta l'assistenza e la consulenza precontrattuale e la consulenza contrattuale necessarie a tutelare gli interessi dell'Ente;

c) mettere a disposizione dell'Ente la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

d) gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente capitolato, richiedendo al precedente broker copia di tutta la documentazione necessaria ed interfacciandosi con le compagnie assicuratrici presso la quali risultano ancora pendenti tali sinistri;

e) segnalare con congruo anticipo le scadenze assicurative;

f) adottare le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi, collaborando attivamente con gli uffici comunali e fornendo la necessaria assistenza nel corso delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi;
g) individuare, prima dell'avvio del servizio, un Responsabile iscritto al R.U.I. (Registro Unico Intermediari) quale referente nei confronti dell'Ente per l'esecuzione delle attività contrattuali, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'ambito dei servizi di brokeraggio, che risponderà di qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza assicurativa per l'Ente, nonché personale qualificato da affiancare allo stesso secondo le necessità ed in ogni caso mettendo a disposizione dell'Ente un gruppo di lavoro dedicato avente le caratteristiche del team descritto in sede di offerta.

Il Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

L'eventuale variazione del Responsabile dovrà avvenire in accordo con l'Ente, individuando un sostituto in possesso dei medesimi requisiti e di una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio;
h) garantire la presenza del Responsabile presso gli uffici comunali, su espressa richiesta dell'Ente, ogniqualvolta si renda necessario, in tempi adeguati all'urgenza della richiesta;
i) garantire assistenza telefonica e/o mediante strumenti informatici, fornita in modo continuativo, senza alcuna interruzione per periodi di ferie o sospensioni di attività derivanti da qualsiasi causa, tranne nel caso di forza maggiore o diverso accordo tra le parti, nei normali orari d'ufficio;
j) garantire la più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker, a seguito del nuovo affidamento del servizio, anche fornendo ogni utile documentazione, statistica, informazione o notizia necessaria per garantire la continuità del servizio.

Al Broker viene espressamente vietato di:
- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso.

Il Broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi, per cui l'Ente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi nell'espletamento del servizio stesso.
Il Broker è responsabile:
- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio e di conseguenza risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione Comunale per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali ivi contenute;
- del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire ed a far stipulare, modificare o integrare;
- durante l'esecuzione del contratto, dei danni ed eventuali perdite patrimoniali derivanti all'Ente e/o terzi a causa dell'operato dei propri dipendenti, qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio ed ogni azione necessaria al superamento di eventuali possibili criticità.

Il Broker risponde altresì dei danni intervenuti dopo la scadenza dell'incarico, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza del contratto.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio ed i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

ART. 6 - OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ENTE

L'Ente si impegna:
a) a citare espressamente in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenza del Broker;

b) ad indicare espressamente, in sede di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi ed in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che il Broker ha richiesto in sede di gara e che la Compagnia di assicurazione aggiudicataria corrisponderà al medesimo;
c) a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo adempimento degli obblighi riguardanti il servizio;
d) a mettere a disposizione i testi delle polizze in essere.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

a) la valutazione e l'assoluta autonomia decisionale nel merito delle varie proposte formulate dal Broker;
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'affidamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
d) la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obbligazioni precedentemente assunte. Entro i limiti di cui al presente capitolato, l'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie di assicurazione;
e) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TITOLARE AUTONOMO

Le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si danno reciprocamente atto che, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti al servizio, tutti i dati personali forniti direttamente dalle parti e connessi con il servizio saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità inerenti l'adempimento di obblighi contrattuali e legislativi, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 - GDPR) ed in ogni caso della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati personali.

Sarà cura di entrambe le parti raccogliere dagli interessati i relativi consensi per l'esecuzione degli obblighi inerenti il servizio.

A tal riguardo, l'Ente si impegna a garantire che i dati personali eventualmente trasmessi al Broker saranno raccolti e trattati in modo lecito e corretto, oltre all'idoneità e liceità degli stessi - quanto alla loro natura ed alle modalità della loro raccolta - per la destinazione agli usi prevista dalle disposizioni contrattuali.

Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni ed a concedere reciproca manleva con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, anche se effettuati dai propri ausiliari.

ART. 8 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023, il concorrente all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, per la procedura di affidamento dei servizi assicurativi, sarà tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l'insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura d'appalto per la quale è stato affidato il servizio di brokeraggio.

ART. 9 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Broker affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, assumendo l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso espresso da parte dell'Amministrazione

comunale. Il Broker è tenuto al rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR-Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21.

ART. 10 - PERSONALE ED OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker affidatario provvederà all'esecuzione delle prestazioni contrattuali con risorse umane qualificate in relazione alle attività da svolgere, nonché in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi di legge ove richieste, avvalendosi di personale dipendente e/o di collaboratori ad altro titolo.

Il Broker sarà il solo ed unico responsabile dell'organizzazione delle attività e dell'esecuzione del servizio e dovrà adottare un modello organizzativo adeguato all'esecuzione delle attività contrattuali, nel rispetto della propria autonomia gestionale, del presente capitolato e di quanto indicato in sede di offerta.

Il personale incaricato di svolgere il servizio deve mantenere la massima riservatezza su quanto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Il Broker affidatario comunicherà all'Ente l'elenco nominativo del personale che verrà ordinariamente impiegato nel servizio e del referente/referenti che costituiranno l'interfaccia con l'Ente.

In particolare, in ordine al personale dipendente il Broker affidatario si obbliga:
- ad assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad applicare tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite sia dal Contratto Collettivo di categoria, sia dai contratti decentrati integrativi di tempo in tempo vigenti;
- a rispettare gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 11 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Il presente appalto è inerente ad un servizio di natura intellettuale e la sua esecuzione non pone in essere rischi da interferenze per cui non si procederà alla redazione del DUVRI.

ART. 12 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi in essere ovvero stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà esclusivamente per il tramite del Comune, il quale si obbliga a versarli direttamente alle Compagnie interessate al fine di garantire la continuità assicurativa.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Rovigo le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia di assicurazione, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune ovvero il pagamento effettuato a favore della Compagnia di Assicurazione.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Broker si impegna a rispettare tutte le clausole del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovigo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 26/09/2024,

esecutiva, visionabile al link https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/api/content/download?id=66682c1725a7d1008be30083.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Broker affidatario dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una garanzia definitiva fissata nella misura prevista dall'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per l'applicazione di eventuali penali.

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

Per fruire delle riduzioni dovrà essere documentato il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti nei modi previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà essere reintegrata ogniqualvolta l'Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta mediante PEC, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva verrà incamerata dall'Ente, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 16 - FONDO DI GARANZIA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 209/2005, nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 110, comma 3, e dell'art. 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 e di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche indicate all'art. 112, comma 2, del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Ogni eventuale variazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Assicurazioni e Sinistri.

L'Ente ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti per cause imputabili al Broker, anche laddove dovessero superare il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Ente.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con spese a carico del Broker affidatario.

L'Ente si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 18 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

L'Ente si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività del Broker e l'esatta applicazione delle prescrizioni contrattuali.

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, il Broker affidatario è vincolato al rispetto di quanto contenuto nell'offerta presentata in sede di gara.

Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 21, il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente all'Ente i casi di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione delle attività contrattuali.

ART. 19 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Broker affidatario, in caso di modifica della ragione sociale, dovrà documentare tale cambiamento mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile,

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal disciplinare di gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M n. 187/1991 e l'Ente, destinatario delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI. SUBAPPALTO

In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali ed ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Per le analoghe motivazioni è vietato il subappalto.

Per la cessione dei crediti si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 21 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Broker affidatario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e contrattuali ed i regolamenti che riguardano lo stesso.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto, inviato mediante PEC entro otto giorni lavorativi dal rilevato inadempimento, con l'assegnazione di un termine di otto giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni, l'Ente procederà all'applicazione delle seguenti penalità, commisurate ai disagi provocati:

- in caso di esecuzione del servizio in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato e di quanto riportato nell'offerta del Broker affidatario, penale da € 100,00 a € 200,00 per ciascuna violazione rilevata, assegnando un termine massimo di trenta giorni per il relativo pagamento;
- in ogni ipotesi di inadempimento di obblighi di cui al presente capitolato, penale da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della violazione rilevata, assegnando un termine massimo di trenta giorni per il relativo pagamento.

Per il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni l'Ente potrà in ogni caso rivalersi sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere reintegrata entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.

Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Ente di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, l'Ente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al broker affidatario mediante PEC, in qualsiasi momento e con effetto dal ricevimento della comunicazione, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o del subappalto;
- qualora il Broker affidatario sospenda in tutto o in parte, di propria iniziativa, l'esecuzione del contratto;
- qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del Broker affidatario nell'uniformarsi agli obblighi contrattuali imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker medesimo;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 209/2005 e all'art. 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 9;
- inosservanza degli obblighi previsti all'art. 14;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio fino all'individuazione di un nuovo affidatario.

Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, in tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Ente avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia, oppure, ove ciò non sia possibile, di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Broker affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio con le modalità e nei termini previsti, l'Ente potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente derivati all'Ente.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 15 che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 23 - ONERI E COSTI

Sono a carico del Broker affidatario le spese del contratto disciplinante il servizio in oggetto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Sono a carico del Broker affidatario tutti i costi derivanti da danni provocati durante lo svolgimento del servizio.

Il contratto sarà redatto nella forma di scrittura privata e soggetto ad imposta di bollo a norma di legge, nonchè soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso.

Spetta al Broker dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula.

ART. 24 - SCORRIMENTO GRADUATORIA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Ente il diritto di affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 25 - RECESSO

La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 codice civile, con le modalità previste dal Codice degli Appalti.

L'Ente, per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del broker affidatario, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Nel caso in cui l'informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, è previsto il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011.

In ogni caso il Broker affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Ente.

In caso di recesso da parte dell'Ente, il Broker affidatario ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d'arte in conformità a quanto contrattualmente previsto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Broker rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Rovigo.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dall'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- dal D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici);
- dal D.Lgs. n. 209/2005;
- dal Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.